

CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

CODICE CIG: ZD120EBC50

TRA

L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Imperia, C.F. 80002610089, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Dott. Francesco Alberti, nato a Sanremo il 11/11/1952 e domiciliato per la sua carica presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Via Cascione 7 a Imperia di seguito definito "Committente"

E

La Società Qonsult Engineering srl di Imperia, Partita Iva e Codice Fiscale 03187130089, in persona del Legale Rappresentante Dott. Renato Ruaro, nato a Imperia il 29/03/1968 e domiciliato per lo scopo presso la Sede Legale della Società in via Alfieri 7/6 a Imperia denominato "Prestatore" (di seguito definito anche Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione o, per brevità, RSPP)

Di seguito congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- il RSPP dichiara di possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi valutati e presenti sui luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31, 32 del D. Lgs 81/08 e a tale fine dichiara di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali ivi inclusa la frequenza alle attività formative previste da tutta la normativa vigente
- tra le Parti sono già intercorse trattative ed intese verbali per concordare la prestazione di servizi professionali da parte del Prestatore nell'attività di RSPP.
- non vi è personale interno in grado di ricoprire tale incarico per mancanza dei requisiti di cui all'art. 32 del D. Lgs 81/08.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse (in seguito "Premesse") sono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente contratto, relativamente all'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, costituisce l'unico documento efficace tra le Parti e sostituisce ogni altro accordo scritto o intesa verbale tra le stesse.

Art. 2 Oggetto

Il Committente, avendo avuto la possibilità di verificare le capacità professionali del Prestatore, con il presente accordo conferisce al Prestatore, che accetta, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'attività propria dell'Organizzazione. Il RSPP avrà il compito di svolgere le funzioni proprie del Servizio di Prevenzione e Protezione che sono:

- a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
- b) Elaborazione e aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio (DVR);
- c) Elaborazione e supervisione del piano d'emergenza ed incontri con gli addetti all'emergenza;

- d) elaborazione, per quanto di competenza, sia delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, del D. Lgs. 81/08, sia dei sistemi di controllo di tali misure;
- f) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività di questa istituzione;
- g) verifica della presenza della documentazione d'obbligo relativa a edifici e macchinari/attrezzature;
- h) consegna da parte del Prestatore degli elaborati scritti relativi ai resoconti delle riunioni, gli elenchi delle documentazioni mancanti o non complete, le relazioni tecniche sui sopralluoghi effettuati contenenti le segnalazioni di situazioni pericolose e/o non a norma, attestati di partecipazione agli incontri formativi da parte dei dipendenti;
- i) sopralluoghi presso i luoghi di lavoro dei dipendenti dell'Appaltante volto a verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e valutare l'adeguatezza in termini di sicurezza e igiene del lavoro di eventuali nuovi luoghi di lavoro/attrezzature/macchinari;
- j) verifica del registro infortuni;
- k) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro nonché alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D. Lgs 81/08;
- l) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D. Lgs 81/08.
- m) invio di circolari relative agli adempimenti in scadenza o alle nuove disposizioni normative.
- n) proposte relative ai programmi di formazione dei lavoratori;
- o) interfaccia con gli Enti preposti (ASL, ISPettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ecc.).

Art. 3 Obblighi del Committente

Il Committente, avendo presenti le necessità professionali del RSPP, dovrà collaborare fattivamente con il medesimo, fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidato. In particolare il Committente, proprio al fine di consentire al RSPP di svolgere al meglio i propri compiti si obbliga a fornire via fax, o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta elettronica ordinaria, tutte le informazioni utili relativamente a:

- natura dei rischi;
- organizzazione del lavoro,
- programmazione ed attuazione delle misure preventive;
- dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- prescrizioni degli organi di vigilanza;
- nominativi dei neo-assunti;
- variazioni o modifiche alle attrezzature e/o agli ambienti di lavoro che dovessero intervenire successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto

Art. 4 Obblighi del Prestatore

Il Prestatore, da parte sua, si impegna a svolgere le attività elencate nel presente contratto personalmente o con l'ausilio di altri consulenti amministratori di Qonsult Engineering srl ed in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né di orario - quanto ai propri collaboratori - nei confronti del Committente. Ad ogni modo, il Prestatore, pur rimanendo vincolato alla prestazione oggetto

del presente contratto, avrà la facoltà di avvalersi di propri sostituti e/o ausiliari. In tal caso, però, questi agiranno sotto la direzione del Prestatore e sotto la sua responsabilità, e nessuna pretesa potrà essere da questi avanzata nei confronti del Committente. Il Prestatore si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta il Committente riterrà necessario richiedere chiarimenti al riguardo. Il Prestatore, inoltre, dichiara di possedere le attitudini e le capacità adeguate a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno conformemente al vigente dettato normativo.

Art. 5 Compenso

In base all'art. 2233 del Cod. Civile ed alla luce dell'importanza dell'attività richiesta per lo svolgimento delle attività sopra descritte e al decoro della professione svolta dal Prestatore, il Committente si obbliga irrevocabilmente a corrispondere al Prestatore, per lo svolgimento dell'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione durante il periodo di efficacia del presente contratto, una somma complessiva pari a € 500 (Euro 500/00) annuali, oltre oneri fiscali e previdenziali. Tale somma dovrà essere corrisposta dal Committente al Prestatore entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura da parte del Prestatore.

Art. 6 Riservatezza

Il RSPP a tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività di consulenza, oggetto del presente accordo, sarà trattata dal Prestatore e dal Committente come strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza.

Art. 7 Materiali e documentazione

Il Committente provvederà a fornire al RSPP tutto il materiale necessario allo svolgimento dell'incarico assegnato. Allo stesso tempo, al RSPP sarà concesso l'utilizzo di tutta la documentazione ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi attinenti all'incarico. Alla scadenza del presente accordo, il Prestatore dovrà restituire la suddetta documentazione ed il materiale in proprio possesso.

Art. 8 Durata

Le Parti convengono che il presente contratto avrà efficacia a partire dal 1 Gennaio 2018 e cesserà di produrre i suoi effetti il 31 Dicembre 2020. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 9 Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi qui di seguito elencate:

- qualora il Committente non adempia agli obblighi indicati negli articoli 3 e 7 del presente contratto;
- qualora il Prestatore non ottemperi agli obblighi espressamente indicati negli artt. 2 e 4 del presente contratto ed assunti verso il Committente.

Art. 10 Modifiche

Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo accordo, concordate tra le Parti, avranno efficacia solo se rivestiranno la forma scritta.

Art. 11 Interpretazione

I titoli degli articoli del presente accordo hanno il solo scopo di riferimento e non influenzeranno in alcun modo il significato o l'interpretazione del presente contratto.

Art. 12 Tolleranza

Il mancato esercizio di una delle Parti in una o più occasioni, dei propri diritti a fronte di qualsiasi inadempimento o violazione dell'altra parte, non potrà essere considerata come rinuncia a tali diritti o acquiescenza a qualsiasi inadempimento o violazione dell'altra parte.

Art. 13 Richiamo normativo

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme del Codice Civile e della vigente normativa.

Art. 14 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza del presente contratto il Foro competente a decidere sarà quello di Imperia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Imperia, 20 Dicembre 2017

I contraenti



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342, c.c. il Prestatore dichiara di avere attentamente letto e di accettare specificamente il contenuto delle seguenti clausole del presente contratto: Art. 4 - Obblighi del Prestatore Art. 5 - Compenso Art. 8 - Durata Art. 9 - Clausola risolutiva espressa Art. 14 - Foro competente

Il LEGALE RAPPRESENTANTE F.to

